

STATUTO

LA COCCINELLA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANT'AGATA LI BATTIATI CT VIA
SCALA DI BETTA 17

Numero REA: CT - 246718

Codice fiscale: 03638320873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n.3.324 della raccolta	
	NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità prevalente,	
	denominata	
	"LA COCCINELLA - Società Cooperativa Sociale".	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede nel Comune di Sant'Agata Li Battiati(CT),	
	all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita	
	presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter	
	delle disp. att. c.c.	
	L'organo amministrativo, abilitato alle comunicazioni	
	conseguenti all'Ufficio del Registro Imprese, ha facoltà di	
	trasferire la sede sociale in qualsiasi indirizzo del suddetto	
	comune, istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali	
	agenzie od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza	
	ovvero di sopprimere o trasferire quelle esistenti all'interno	
	del comune in cui è fissata la sede sociale.	
	L'assemblea potrà istituire o sopprimere sedi secondarie	
	nell'intero territorio nazionale e anche all'estero. Inoltre	
	la Società potrà avvalersi delle agevolazioni previste al	
	riguardo da tutte le disposizioni di Legge Regionali,	
	Nazionali e Comunitarie emanate e/o emanandi.	

	Il domicilio dei soci (da intendersi come indirizzo, numero di	
	fax o indirizzo di posta elettronica), per i rapporti con la	
	società, è quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 3	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei	
	soci.	
	La società verrà sciolta per decorso del termine od	
	anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate	
	ai n.ri 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile	
	nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi	
	previsti dalla legge.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ARTICOLO 4	
	La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della	
	mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o	
	di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della	
	mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed	
	ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e	
	spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione	
	essa é impegnata.	
	Lo scopo che la società Cooperativa intende perseguire è, con	
	riferimento all'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	

	primariamente quello di contribuire, attraverso il lavoro, al	
	recupero sociale dei propri membri, con il miglioramento delle	
	loro condizioni economiche e professionali.	
	La società privilegia, quindi, l'inserimento in essa di	
	chiunque si trovi in uno stato di indigenza o di bisogno o di	
	emarginazione sotto qualsiasi forma od aspetto ed in	
	particolare i soggetti svantaggiati previsti all'art.4 della	
	legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni e	
	l'erogazione di servizi a persone in condizioni di handicap,	
	di emarginazione e di difficoltà relative alla salute fisica e	
	psichica.	
	La cooperativa si propone, altresì, di raggiungere i seguenti	
	scopi:	
	a) favorire l'istruzione professionale dei soci, istituendo	
	possibilmente corsi di qualificazione previsti dalle vigenti	
	leggi, e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio;	
	b) collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento	
	cooperativo e mutualistico;	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di	
	lavoratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	I soci lavoratori della Cooperativa:	

	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili	
	per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce con	
	la propria adesione, o successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo, un ulteriore e distinto rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra	
	forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli	
	scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in	
	qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale	
	e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici	
	rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto	
	compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre	
	leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	ARTICOLO 5	
	La Cooperativa, in attuazione dello scopo mutualistico, di cui	

	al precedente articolo, con riferimento ai requisiti ed agli	
	interessi dei soci si propone di realizzare, valendosi	
	prevalentemente dell'attività lavorativa dei soci, il seguente	
	oggetto:	
	gestione in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto	
	terzi, di attività di produzione e commercio (sia all'ingrosso	
	che al minuto, anche tramite internet), di attività di	
	manutenzione e di servizi alla persona e di strutture ad essi	
	destinate ed in particolare:	
	1. vendita di prodotti in genere per l'agricoltura, per la	
	casa e per il giardino, per l'artigianato e per l'industria;	
	2. vendita di prodotti per l'alimentazione di persone ed	
	animali, anche di natura biologica ed erboristica;	
	3. progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi	
	sia in ambito pubblico sia privato;	
	4. produzione nel settore agricolo e relativa trasformazione;	
	5. produzione di oggettistica varia con l'utilizzo di varie	
	materie prime (argilla, filati, pellami, plastica, vetro,	
	piante vere ed artificiali, legno, ecc.);	
	6. produzione di arredi mediante vari materiali;	
	7. restauro;	
	8. lavanderia, tintoria e stireria;	
	9. allevamento e vendita nonché stallaggio ed accudimento di	
	animali in genere;	
	10. produzione, vendita e distribuzione di prodotti	

	gastronomici, cibi e alimenti, anche attraverso la gestione di	
	agriturismi, mense, ristoranti, pizzerie, bar, enoteche, ecc.,	
	nonché somministrazione di alimenti e di bevande e fornitura	
	di pasti per anziani, disabili o malati in genere sia a	
	domicilio che in strutture diurne e/o residenziali, per la	
	refezione scolastica e collettiva di ogni altro genere;	
	11. progettazione, allestimento, addobbo e gestione di fiere	
	paesane, feste, cerimonie civili e religiose, ecc.;	
	12. gestione di alberghi, case per ferie, ostelli, campeggi e	
	villaggi turistici e promozione di attività di turismo in	
	genere;	
	13. pulizie civili ed industriali per soggetti pubblici e	
	privati, autolavaggio;	
	14. trasloco, sgombero di cantine e solai, trasporto e	
	facchinaggio;	
	15. meccanica d'auto, elettrauto, carrozzeria e riparazione di	
	biciclette e motocicli;	
	16. assemblaggio e/o riparazione di apparecchiature e	
	attrezzature meccaniche, elettriche, elettroniche;	
	17. tipografia, copisteria, battitura testi, sbobinatura	
	nastri registrati, rilegatura, microfilmatura anche mediante	
	l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche e	
	computerizzate;	
	18. gestione di laboratori fotografici e produzione di	
	audiovisivi;	

	19. progettazione e/o gestione di censimenti e ricerche sul	
	territorio e sui beni culturali e gestione e/o riordino di	
	archivi, biblioteche, librerie;	
	20. attività legate alla promozione culturale e turistica	
	mediante l'organizzazione, la progettazione e la gestione di	
	gite turistiche, soggiorni, vacanze termali, marine,	
	collinari, culturali, congressi, convegni, meeting, seminari,	
	mostre, fiere, mercati ed esposizioni per conto di enti	
	pubblici e privati, nonché di spettacoli, manifestazioni	
	teatrali, canore e di massa, serate danzanti ed ogni altra	
	attività ricreativa;	
	21. attività di protezione civile;	
	22. servizi di segreteria, call center ed accoglienza	
	telefonica e non, e di portineria;	
	23. ristrutturazione, manutenzione ed impiantistica di locali	
	ed ambienti pubblici e privati;	
	24. promozione e gestione di corsi di formazione anche in	
	relazione a finanziamenti pubblici nonché di corsi di	
	formazione in genere per l'avviamento al lavoro, da	
	effettuarsi anche con l'ausilio di supporti informatici ed	
	elettronici;	
	25. gestione in proprio o per conto terzi di scuole, centri	
	didattici, asili-nido e scuole materne nonché dei servizi	
	ausiliari di collegamento;	
	26. recupero e smaltimento e riciclaggio di rifiuti civili ed	

	industriali;	
	27. recupero e trasformazione di materiali in genere;	
	28. progettazione e realizzazione in stampa di produzioni	
	varie comprese quelle pubblicitarie;	
	29. produzione di pagine web e pubblicitarie in genere su	
	procedure internet;	
	30. erogazione di servizi a privati, imprese ed enti	
	pubblici, quali, a solo titolo di esempio, servizi di	
	contabilità e consulenza anche in via automatizzata, l'analisi	
	e le ricerche di marketing, immagine, produttività,	
	organizzazione aziendale, l'espletamento di adempimenti	
	amministrativi e servizi di segreteria in genere; servizi di	
	custodia, sorveglianza, gestione di locali ricreativi e	
	turistici, dattilografia, conduzione di mezzi per il trasporto	
	di persone e/o cose, di scuolabus; servizi di lettura	
	contatori, di pagamenti e riscossione, di progettazione,	
	stampa e distribuzione di materiale pubblicitario, ecc.;	
	31. erogazione di tutti i servizi alla persona in generale	
	previsti dalle leggi vigenti ed in particolare servizi di tipo	
	sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-	
	assistenziale, sociale, assistenziale, di sostegno nonché di	
	prevenzione del disagio, dell'emarginazione, del	
	disadattamento, della criminalità e della malattia fisica e/o	
	psichica a domicilio o presso strutture di qualsiasi genere	
	pubbliche e private (ad esempio, ospedali e case di cura,	

	comunità terapeutiche, comunità alloggio, gruppi appartamento,	
	comunità protette, strutture socio-riabilitative; case di	
	riposo per anziani, strutture ambulatoriali, strutture	
	territoriali, centri sociali, strutture itineranti, centri	
	benessere, ecc.); 32. gestione di strutture diurne, notturne,	
	residenziali o ambulatoriali di tipo sanitario, socio-	
	sanitario, riabilitativo, socio-assistenziale, sociale,	
	assistenziale e della prevenzione come enunciata al punto	
	precedente;	
	33. studio di fenomeni quali la tossicodipendenza, il disagio	
	psichico, l'emarginazione nonché qualsiasi altra problematica	
	di tipo sanitario, sociale, riabilitativo, ecc., ed	
	organizzazione di manifestazioni culturali, quali convegni,	
	seminari, ecc., per la divulgazione dei risultati nonché per	
	lo studio e la formazione di operatori del settore sanitario,	
	riabilitativo e socio-assistenziale nonché per la	
	divulgazione di problematiche inerenti alle medesime aree;	
	34. erogazione di servizi alla persona di tipo ludico e	
	ricreativo anche attraverso la gestione di strutture allo	
	scopo deputate o a domicilio o nell'ambito di manifestazioni	
	di vario genere organizzate dagli enti pubblici o da privati;	
	35. progettazione, promozione, realizzazione e/o gestione di	
	servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo e	
	servizi telematici in genere;	
	36. promozione, istituzione, realizzazione e/o gestione di	

	servizi informativi, socio psico pedagogici, educativi, di	
	promozione scolastica, dopo-scuola, come per es. "centri	
	informagiovani" o similari per adulti, servizi di segretariato	
	sociale, servizi di informazione, assistenza ed orientamento,	
	idonei a sostenere gli adolescenti e i giovani in ogni	
	situazione di disagio, ecc.;	
	37. gestione di attività di tipo sportivo, compresa la danza	
	in tutte le sue espressioni, sia a domicilio che presso	
	strutture pubbliche o private o nell'ambito di manifestazioni	
	organizzate da enti pubblici o privati;	
	38. collaborazione con imprese pubbliche e private per	
	l'inserimento lavorativo, a norma di legge, di personale con	
	handicap psico-fisico e/o con certificazione di invalidità;	
	39. laboratori per il taglio delle gemme, dei minerali e delle	
	rocce, per il restauro dei gioielli e degli oggetti d'arte con	
	minerali di pregio e per la produzione di minerali e rocce	
	tagliati per uso di ricerca;	
	40. analisi e stime di preziosi, nonchè design, sia per il	
	restauro che per le nuove realizzazioni nel campo dei gioielli	
	e degli oggetti preziosi o oggetti d'arte;	
	41. attività di ricerca e sperimentazione relativa alle	
	superiori facoltà della società con possibilità di richiedere	
	brevetti a tutela dei prodotti dell'ingegno.	
	Per il raggiungimento degli scopi suddetti la Cooperativa	
	potrà utilizzare spazi ed attrezzature proprie, in affitto o	

	in comodato e partecipare a gare di appalto nonché compiere	
	tutte le operazioni necessarie per l'espletamento delle varie	
	attività e servirsi di contributi e finanziamenti della	
	Comunità Europea, dello Stato e di qualsiasi altra agenzia	
	pubblica o privata o di singoli.	
	La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo	
	permanente e secondo contingenti opportunità - la propria	
	attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed	
	aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	La cooperativa potrà procedere alla costituzione di fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il	
	potenziamento aziendale ai sensi della legge n.59/92.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere	
	tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che	
	direttamente attinenti ai medesimi, nonché:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre imprese di qualunque natura e genere, che	
	svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi	
	necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con	
	tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;	

	b) concedere ed ottenere avalli cambiari, fidejussioni,	
	ipoteche ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia	
	forma nell'interesse della società o dei soci, purchè relative	
	ad operazioni finalizzate al conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti;	
	c) contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con	
	garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e	
	finanziarie finalizzate al conseguimento dell'oggetto sociale,	
	compresa l'apertura di conti correnti, l'apertura di	
	affidamenti bancari e la emissione di cambiali;	
	d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche,	
	previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con	
	creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad	
	Organismi ed Enti idonei.	
	Potrà compiere le operazioni finanziarie reputate necessarie o	
	utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ma in modo	
	non prevalente, né nei confronti del pubblico e comunque nel	
	rispetto delle inderogabili norme di legge.	
	La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed	
	agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra	
	natura, previste dalle normative regionali, nazionali e	
	comunitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche	

	attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in	
	appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti	
	aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia	
	espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di	
	legge.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei	
	confronti di terzi non soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ARTICOLO 6	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno	
	essere tutti persone fisiche e nel caso la cooperativa abbia	
	ad oggetto l'attività agricola potranno essere soci anche le	
	società semplici.	
	Se successivamente alla costituzione il numero dei soci	
	diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve	
	essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il	
	quale la società si scioglie e deve essere posta in	
	liquidazione.	
	Possono diventare soci della Cooperativa tutte le persone	
	fisiche maggiorenni interessate agli scopi sociali della	
	Cooperativa che non esercitino imprese in concorrenza con	

	quella della cooperativa e che si impegnino ad osservare ed a	
	favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della	
	cooperativa.	
	Possono essere soci anche le persone indicate dall'art. 4	
	della Legge 381/91 ai commi 1 e 2 (persone svantaggiate).	
	Possono anche essere soci quelle persone che, pur non	
	esercitando le attività previste dallo Statuto, possono	
	contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti	
	stabiliti dalle leggi vigenti.	
	Possono acquisire la qualifica di soci anche i sovventori,	
	siano essi persone fisiche o persone giuridiche, ai quali	
	spetta una remunerazione per la ripartizione degli utili nei	
	limiti stabiliti dalla legge del 31.01.92 n. 59 e da ogni	
	altra normativa vigente in materia.	
	Possono essere soci i volontari, che prestano la loro attività	
	gratuitamente: i soci volontari sono iscritti in un'apposita	
	sezione del Libro Soci ed il loro numero non può superare la	
	metà del numero complessivo dei soci.	
	In materia di lavoro ai soci volontari non si applicano i	
	contratti collettivi e le norme di legge vigenti per il lavoro	
	subordinato ed autonomo, ad eccezione della norma in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie	
	professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate. Le	

	prestazioni dei soci volontari verranno disciplinate da un	
	regolamento interno approvato e concorde con le disposizioni	
	della Legge 381/91.	
	Possono essere soci (sovventori) le persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo dell'attività della Cooperativa	
	sociale.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	I minori, gli interdetti e gli inabilitati possono essere soci	
	previa autorizzazione da rilasciarsi a chi li rappresenta.	
	I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle	
	disposizioni agevolative di cui la cooperativa si avvalga non	
	costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di	
	socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi	
	mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni.	
	L'organo amministrativo può accettare la domanda di ammissione	
	presentata da persone giuridiche, purchè non esercitino in	
	proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli	
	interessi della cooperativa.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa.	

	L'organo amministrativo può deliberare l'ammissione di nuovi	
	soci coperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse alla loro formazione professionale od al loro	
	inserimento nell'impresa.	
	Si applica in tal caso l'art.2527 terzo comma c.c.	
	ARTICOLO 7	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, inviata per	
	raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna diretta	
	e ritiro della relativa ricevuta, con i seguenti dati ed	
	elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso:	
	denominazione sociale, sede, codice fiscale, nominativo della	
	persona fisica delegata a rappresentarla e delibera	
	dell'organo competente che ha deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva	
	attività svolta;	
	c) l'importo della quota che si propone di sottoscrivere il	
	cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall' art. 2525 del cod.	
	civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, e di	
	non esercitare in proprio imprese identiche o affini con	

	quella della cooperativa.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	domanda e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo	
	eventualmente determinato dall'assemblea in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione. Nel caso di	
	deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	

	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 8	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 21;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro, in relazione al tipo ed allo stato	
	dell'attività svolta, nell'impresa cooperativa, secondo le	
	esigenze in atto e secondo quanto previsto nell'eventuale	
	regolamento aziendale;	
	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo	
	2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese	

	in concorrenza con quella della cooperativa.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	ARTICOLO 11	
	I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla	
	legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto, nonché	
	ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, in caso di	
	inabilitazione al lavoro ed in caso di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	il quale entro sessanta giorni dalla comunicazione può	
	proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per	
	territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	

	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della sua chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza potrà eventualmente essere pronunciata	
	dall'organo dall'organo amministrativo nei confronti dei soci	
	interdetti o inabilitati o falliti, dei soci in possesso dei	
	requisiti di legge per aver diritto alla pensione di	
	anzianità, oppure nel caso di sopravvenuta inabilità	
	definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'Assemblea ha facoltà di escludere dalla	
	decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età	
	pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta	
	inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale	
	prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione potrà essere deliberata dall'organo	

	amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art.	
	2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al	
	pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o	
	perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	
	società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione	
	della prestazione di lavoro di cui all'articolo 8 lettera c),	
	e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale competente per territorio	
	entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	

	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a	
	mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto	
	al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente	
	versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di	
	acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non	
	capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d)	
	ed e) dell'articolo 23 del presente statuto, decurtate le	
	perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote	
	possedute e la cui liquidazione avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale limitatamente al socio, si è verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo	
	scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione	
	del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	

	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali, entro il termine	
	massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto	
	bilancio.	
	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da questi effettivamente versata si matura nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti,	
	potranno chiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un	
	rappresentante comune. In tal caso, entro sei mesi	
	dall'accettazione dell'eredità, dovranno presentare all'organo	
	amministrativo domanda di ammissione, con le modalità	
	richieste per l'ammissione a socio. L'organo amministrativo	
	delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla	
	richiesta, con decisione inappellabile. Nel caso in cui gli	
	eredi non ne facciano richiesta ovvero in caso di diniego, gli	
	stessi avranno diritto alla liquidazione della partecipazione	
	sociale del socio deceduto.	
	ARTICOLO 17	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio	

	defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso	
	entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni	
	indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea	
	documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva,	
	comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno	
	devolute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la	
	società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre	
	dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato	
	di insolvenza della società.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 18	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici	
	sarà rispettato tra i soci il principio di parità di	
	trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale 'lavoratore associato', la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere	

	potranno essere regolati da appositi regolamenti, che non	
	possono essere deteriori rispetto alla legislazione del lavoro	
	ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili,	
	e che determineranno i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i	
	soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 19	
	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono prevedere	
	la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo	
	determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi	
	occupazionale temporanea od in caso di necessità di	
	ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo	
	indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui	
	al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la	
	riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci	
	con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la	
	cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto,	
	all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione	

	di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti,	
	incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in	
	quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero	
	illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna di valore	
	nominale di euro duecentosessanta e centesimi zero (Euro	
	260,00). Nessun socio potrà possedere una quota il cui	
	complessivo valore superi il massimo stabilito dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo	
	e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od	
	esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da	
	eventuali accantonamenti di utili;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto dalla legge;	
	e) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale costituiti	
	dai conferimenti dei soci sovventori, e da quelli	
	rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa (ove	

	possibile)	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per	
	essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	g) dalle eventuali riserve divisibili collegate all'esistenza	
	di strumenti finanziari partecipativi di soci finanziatori;	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci	
	cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 21	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versata in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante entro sei mesi decorrenti dalla data della	
	sottoscrizione.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che	
	i soci contraggono con la medesima.	

	Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la	
	società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con	
	effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome ed il cognome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da	
	questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	

	amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata	
	prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la	
	relazione al bilancio in cui dovranno essere specificatamente	
	indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in	
	conformità con il carattere cooperativo della società, nonché	
	quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e	
	costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme	
	eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento	
	economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale, mai divisibile	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della	
	società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per	
	gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977, n.	
	904;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, alla costituzione e all'incremento del fondo	
	mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione;	
	c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il	
	bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, ai sensi	
	dell'art.2514 primo comma c.c., l'interesse massimo dei buoni	
	postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che	
	approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della	
	variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al	
	consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato	
	dall'istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi	
	sono stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità e	
	nel rispetto dei limiti previsti all'art. 2529 c. c.;	
	e) ad eventuale ripartizione dei ristorni ai soci, in	
	proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici,	
	nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di	
	natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il	

	bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	E' salvo in ogni caso il potere dell'assemblea di creare	
	riserve divisibili tra soci non cooperatori.	
	La cooperativa può ripartire ristorni secondo i criteri	
	appresso indicati.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle	
	prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società,	
	nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società,	
	comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c. come	
	costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio	
	sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società	
	rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci	
	(positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle	
	transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.	
	Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci potrà deliberare	

	(in caso di ristorni positivi) la ripartizione a ciascun socio	
	in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme	
	al dettato legislativo.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda	
	obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua	
	nomina nonostante la non obbligatorietà.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	ARTICOLO 25	
	La convocazione dell' assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede	
	o altrove, ma sempre in Italia od in altro paese dell'Unione	
	Europea nel quale la società abbia istituito una sede	
	secondaria), la data della prima e della seconda convocazione,	
	che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da	
	trasmettersi, almeno otto giorni prima dell'adunanza, a mezzo	

	raccomandata inviata a mano o mediante avviso di ricevimento.	
	La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini	
	sopradetti, anche con altri mezzi (con telefax o presso E-mail	
	previamente comunicati dal socio e risultanti dai libri	
	sociali) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto	
	ricezione.	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando a) ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto al	
	voto e b) tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati,	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta	
	a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare	
	qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle	
	assemblee.	
	ARTICOLO 26	
	L'assemblea:	

	1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo	
	utile, anche il bilancio preventivo;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli	
	amministratori, per la loro attività collegiale, e la	
	retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per	
	il triennio;	
	4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente	
	Statuto su proposta dell'organo amministrativo;	
	5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei	
	Sindaci;	
	6) delibera se aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai	
	sensi dell'art. 2545 septies c.c;	
	6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione	
	sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o	
	sottoposti alla sua approvazione da uno o più Amministratori.	
	Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi	
	giorni, o entro il maggior termine previsto dalla legge caso	
	che la società sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società, da	
	esplicitarsi a cura dell'organo amministrativo nella relazione	
	di cui all'articolo 2428 del codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	

	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	L'assemblea, con le maggioranze di legge, delibera sulle	
	modificazioni dell'atto costitutivo, e sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa, sulla nomina, sostituzione e	
	poteri dei liquidatori.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono	
	essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice,	
	ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti esprimibili spettanti ai soci e delibera a maggioranza	
	assoluta tranne che per le modifiche dell'atto costitutivo, lo	
	scioglimento della cooperativa e la nomina e sostituzione dei	
	liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà	
	dei soci della società aventi diritto al voto.	
	ARTICOLO 28	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	

	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di due soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	Ai sensi dell'art.2538 c.c l'atto costitutivo può attribuire	
	ai soci persone giuridiche più voti ma non oltre cinque in	
	relazione all'ammontare della quota od al numero dei suoi	
	membri.	
	Nel caso in cui i soci realizzino lo scopo mutualistico	
	attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune	
	parti di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto	
	di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo	
	scambio mutualistico. In ogni caso ad essi non può essere	
	attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Qualora vi siano possessori di strumenti finanziari con	
	diritto di voto, ad essi congiuntamente, non può essere	
	attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.	
	Ai fini del computo del voto plurimo non possono cumularsi la	
	qualità di socio cooperatore con voto plurimo e di socio	

	possessore di strumenti finanziari.	
	Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole	
	di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate	
	da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	ARTICOLO 29	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	d'Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza,	
	da persona eletta dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee	
	in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 30	
	La società è amministrata da un amministratore unico o da un	
	consiglio di amministrazione composto da un numero di membri	
	non inferiore a tre e non superiore a cinque. All'atto della	
	nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti	
	suddetti.	
	L'amministrazione della società può essere affidata anche a	
	soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli	
	amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	

	giuridiche.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente fra i	
	soci coperatori.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento	
	della nomina.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il	
	numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre	
	entro il limite di cui sopra, provvedendo alle relative	
	nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in	
	carica.	
	Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea,	
	elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente	
	che sostituisce il presidente nei casi di assenza o	
	impedimento.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare proprie	
	attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé	
	operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art.	
	2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e dei	

	progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di	
	aumento di capitale) e dall'art. 2544, primo comma (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne	
	comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al	
	presidente del collegio sindacale, se nominato. La rinuncia ha	
	effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal	
	momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita	
	in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è	
	stato ricostituito.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori (purché non rappresentino la metà degli	
	amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli	
	stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a	
	sostituirli; gli amministratori così nominati restano in	
	carica sino alla prossima assemblea.	
	ARTICOLO 31	
	Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di	
	convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il	
	presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente,	
	o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei	

	suoi componenti o dal collegio sindacale (ove nominato) con	
	deliberazione assunta a maggioranza.	
	Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più	
	breve. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal	
	presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza	
	di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più	
	anziano di età.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono	
	svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle	
	seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a. che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	

	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni del consiglio sono prese con la maggioranza	
	assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	ARTICOLO 32	
	La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque	
	autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi,	
	nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la	
	rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì	
	all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente,	
	nell'ambito delle attribuzioni delegategli.	
	L'amministratore unico o il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie	
	quietanze.	
	Ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle	

	liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 33	
	Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai	
	sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di	
	nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di	
	tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea due	
	sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà	
	nominato dall'assemblea.	
	I sindaci dureranno in carica tre esercizi e saranno	
	rieleggibili.	
	ARTICOLO 34	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo della società e sul suo corretto	
	funzionamento, ed esercita il controllo contabile, solo ove	
	sia costituito interamente da revisori contabili iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della giustizia; a	
	norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	

	attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito	
	per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà	
	compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea di approvazione del bilancio l'organo	
	amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente	
	referire i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 35	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina di	
	uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	ARTICOLO 36	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	

	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 37	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i	
	soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge	
	non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un	
	Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente della Camera	
	Arbitrale istituita presso la C.C.I.A.A. della Provincia in	
	cui ha sede la società. Il Collegio Arbitrale funzionerà con	
	poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 38	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 39	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	La società, in ragione della qualità di cooperativa a	
	mutualità prevalente:	
	a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	

	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori, nè	
	durante la vita della cooperativa, nè successivamente al suo	
	scioglimento;	
	d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di	
	prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone	
	contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della	
	cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e	
	2513 del Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545-octies	
	del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità	
	prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'art.2519,	

47 di 47